COMUNE DI OSTIANO

PROVINCIA DI CREMONA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 60
DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 15/09/95

Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni

COMUNE DI OSTIANO (Prov. di Cremona)

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale l'esecuzione della pubblicità e delle affissioni, nonchè l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.507 e successive modificazioni.

I N D I C E

CAPO I - Disposizioni Generali.

CAPO II - Imposta sulla pubblicità.

CAPO III - Diritto sulle pubbliche affissioni.

CAPO IV - Modalità per il rilascio di autorizzazioni.

CAPO V - Sanzioni.

CAPO VI - Modalità di liquidazione del tributo.

CAPO VII - Norme transitorie.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione.
La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 2 - Classificazione del Comune.
Agli effetti dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507 il Comune appartiene alla 5^ classe avendo una popolazione residente al 31 Dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, pari a n. 2.977 unità.

Art. 3 - Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni.
I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura di un piano generale, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti e nel caso di constatata effettiva necessità, sono i seguenti:

a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
b) Il piano dovrà tener conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
c) Il piano (nella sua stesura) dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti nonchè da concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale.
d) La stesura del piano dovàr altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285, D. Lgs. 10 settembre 1993 n.360) al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495), al regolamento di polizia urbana.

Art. 5 - Tipologia degli impianti.
Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciiuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'articolo precedente, nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune od il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- stendardi (mono o bifacciale);
- tabelle;
- poster 6 x 3 (mono o bifacciale).

Le caratteristiche tecniche degli stessi (colore, formato, ecc.) saranno determinate dall'ufficio tributi di concerto con l'ufficio urbanistico e sentita la Commissione Edilizia Comunale.

Art. 6 - Quantità degli impianti.

Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle attuali esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, avendo superficie complessiva di mq.1.195 la ripartizione degli stessi è così determinata:

1) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive rilevanza economica il 20 per cento.
2) Per le affissioni di natura commerciale il 80 per cento.
3) Per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, questo Comune, constatata la congruità e la funzionalità dei mezzi affissionistici pubblici esistenti nonchè la rispondenza alle esigenze ed alle specificità locali ed ai criteri generali di cui all'articolo 4, ritiene di non concedere installazioni dei mezzi suddetti.
   Qualora i competenti uffici comunali riscontrassero nuove esigenze, in virtù ed in armonizzazione del piano generale degli impianti, si potrà, previa adozione di delibera di Giunta, attribuire a privati una determinata percentuale di spazi affissionistici.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 7 - Oggetto.

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibili è soggetta all'imposta sulla pubblicità.
La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art.12 del Decreto Legislativo del 15.11.1993 n.507.
Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o dei quali comunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.
Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 8 - Soggetto passivo.

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 9 - Delle tariffe in genere.

Ai sensi del comma 5 dell'art.3 del D.Lgs. n.507/93, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il I° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.
Per l'anno 1994, le tariffe per l'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 28 febbraio.
Talil tariffe costituiscono l'allegato del presente Regolamento.

Art. 10 - Pubblicità ordinaria e modalità di commisurazione.

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibiti alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
Per la superficie di cui ai commi precedenti che abbia estensione compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.
L'Imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
Per mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.
Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonchè quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 11 - Pubblicità effettuata con veicoli.
Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art.12 precedente; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art.10 comma quarto del presente regolamento.
Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'impostsa è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe allegate al presente regolamento.
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 12 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.
Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa allegata al presente regolamento.
Per la pubblicità di cui al comma prima di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
Per la pubblicità prevista dal comma 1 e 2 effettuata dall'impresa per conto proprio si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa allegata al presente regolamento.
Per la pubblicità di cui al comma 4 avente durata superiore a trenta giorni si applica dopo tale periodo una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

Art. 13 - Pubblicità varia.
Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.
Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun

Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente regolamento.
Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità materiale distribuito, in base alla tariffa allegata al presente regolamento.
Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella allegata al presente regolamento.

Art. 14 - Riduzioni dell'imposta.
La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza.

Art. 15 - Esenzioni dell'imposta.
Sono esenti dall'imposta:
a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nei loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programma;
d) la pubblicità, esclue le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.11;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO III

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 16 - Disposizioni Generali.
Il presente regolamento prevede una armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle statuizioni del Codice della Strada.
In via generale si statuisce che il Comune, in virtù delle linee principali del piano generale degli impianti sopra esposte, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sucurezza della circolazione stradale, nonchè dei limiti di cui al D.Lgs 30 aprile 1992 n.285, D.Lgs 10 settembre 1993 n.360 e D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.
Inoltre sono applicabili le disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 26 del D.Lgs n.285/92, così come modificato dal D.Lgs. 360/93.
L'iter autorizzativo terrà altresì conto della collocazione del manufatto pubblicitario, ossia:

- se il mezzo viene collocato fuori del centro abitato, si rimanda intergralmente alle norme del Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione e di attuazione,
- se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'articolo 3 del Codice della Strada, si applicherà il seguente iter:

1) domanda in carta da bollo da L.15.000, indirizzata al Sindaco del Comune Casalmaggiore, contenente le generalità del richiedente, nonchè l'esatta individuazione della zona in cui il mezzo stesso viene installato;
2) disegno in duplice copia riportante le esatte misure del mezzo stesso nonchè le caratteristiche tecniche ;
3) Foto della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario.

L'esame della domanda verrà effettuato dall'ufficio tributi relativamente all'installazione di mezzi pubblicitari fino a 6 mq. di superficie, oltre a tale limite l'esame verrà condotto dall'ufficio tributi di concerto con l'ufficio urbanistico.

Art.17 - Disciplinare di concessione e canone.
Il canone dovuto per l'installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico deve essere deliberato dal Consiglio Comunale e periodicamente aggiornato. Tale canone è dovuto per ogni mezzo pubblicitario.
Il canone, eventualmente deliberato assieme al disciplinare di concessione, può essere graduato a seconda dell'importanza della zona sulla quale l'occupazione insiste.
Nel caso di domande di installazione di mezzi pubblicitari destinati a reperire pubblicità diverse dall'affissione, e destinati alla commercializzazione della stessa la Giunta Comunale valuterà l'offerta del richiedente la Giunta può sentire anche altre ditte o società specializzate, comunque diverse dal concessionario

del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
La richiesta di autorizzazione può essere articolata nei termini e modi ritenuti più opportuni dall'offerente-richiedente con l'indicazione di vantaggi economici per il Comune sostanziati in beni o mezzi strumentali idonei all'esecuzione del servizio ovvero alla maggiorazione dell'entità inderogabile stabilita dalla Giunta Comunale.
L'ordine di presentazione delle domande costituisce, a parità di offerta, titolo preferenziale.
I disciplinari, redatti nei modi e termini di legge, vengono predisposti dall'ufficio tributi.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 18 Servizio delle pubbliche affissioni.
Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire sepcificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manfesti d qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero ove privisto, e nella misura stabilita nelle disposizioni di cui all'art.6, di messaggi diffusi nell'esercizio d attività economiche.
Il servizio è istituito in questo Comune avente una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso (1994) di 13.103 abitanti e quindi superiore ai 3.000 abitanti.

Art. 19 - Diritto sulle pubbliche affissioni.
- Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
- La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a 70 x 100 e per i periodi seguenti è quella indicata dalle tariffe allegate al presente regolamento.
- Per ogni commissione inferiore ai cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quili costituiti da più di dodici fogli è maggiorato da 100 per cento.
Le disposizioni previste per l'Imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art.27; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dell'articolo medesimo.

Art. 20 - Riduzione del diritto.
La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.21.
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.

Art. 21 - Esenzioni dal diritto.
Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali o amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 22 - Modalità per l'espletamento del serivzio delle pubbliche affissioni.
Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
Il ritardo nelle effettuazini delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di L.50.000

per ciascuna commissione, tale maggiorazione può, con apposita previsione capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto od in parte al concessionario servizio.

CAPO V

SANZIONI

Art. 23 - Rettifica od accertamento d'ufficio.
Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonchè il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 24 - Sanzioni tributarie ed interessi.
1) Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazine di cui all'art.26, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti una sopratassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
2) Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta indipendentemente da quella di cui al comma 1 una sopratassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3) Le sopratasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichirazione è prodotta od il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative sopratasse si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento ogni semestre compiuto, a decorrere da girno in cui detti importi sono divenuti esigibili, interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 25 - Sanzioni Amministrative.
1) Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amminsitrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n.689, salvo quanto previsto nei suçcessivi commi.
2) Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonchè di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sazione da lire duecentomila a lire duemilioni con notifiçazione agli interessati entro

centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3) Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipedentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art.24.
4) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonchè dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
5) I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonchè alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art.4.

CAPO VI

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 26 - DICHIARAZIONE.

1) Il soggetto passivo di cui all'art.8 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
2) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione: è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stessso periodo.
3) La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta, effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, si rimanda alle statuizioni del D.Lgs. 507/93.

L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti, ivi compreso il presente.

Art. 27 - Pagamento dell'imposta.

1) L'imposta è dovuta per le fattispeci previste dagli articoli 10, commi 1 e 3, 11 e 12, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria: per le altre fattispeci il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2) Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Le caratteristiche del modello di versamento sono fissate con Decreto del Ministro delle Finanze.
3) Il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

Per le modalità di tenuta della contabilità e di liquidazione del diritto nel caso di pagamento diretto, si rimanda ai decreti ministeriali di cui al D.Lgs. 507/93, come meglio specificato nel successivo articolo 28.

4) Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione: per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipata qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
5) La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n.43, e successive modificazioni:il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art.2752 comma 4 del Codice Civile.
6) Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.
7) Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi di aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE

Art. 28 - Criteri di liqudazione dell'imposta per l'anno 1994.
Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - n.1 del 15.1.1994 per l'anno 1994 nulle è innovato, rispetto ai dettami dell'abrogata normativa, in merito alle modalità di liquidazione del tributo e tenuta della contabilità.
Una volta emanati i Decreti ministeriali e resosi certa la data di entrata in vigore della nuova disciplina tributaria/contabile, le modalità di liquidazione del tributo risulteranno qulelle esplicate all'art.27 del presente regolamento.

Art. 29 - Disposizioni finali.
Per ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si rimanda al Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507, ed a decorrere dall"êntrata in vigore delle presenti norme è abroato il precedente regolamento adottato con deliberazione in data 27.4.1993 n.25 e 35 del 20.6.1973.

Il presente Regolamente è stato approvato con atto consiliare n._____ del _____.

vistato senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo il _____ col n._____

Allegato al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni (art. 9)

Imposta comunale sulla pubblicità

Pubblicità ordinaria:

-tariffa base per ogni metro quadrato e per anno solare = L.16.000
per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella precedentemente indicata.

Pubbicità effettuata con veicoli:

1) Pubblicità visiva effettuata con veicoli in genere:
-tariffa base riferita alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari, per ciascun veicolo e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria = L.16.000

2) Pubblicità effettuata con veicoli di proprietà dell'azienda:
-tariffa base per ogni veicolo e per anno solare (veicoli in dotazione alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione):
a) autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg = L.144.000
b) autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.= L. 96.000
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie = L. 48.000
- per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa del presente punto 2) è raddoppiata.

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni:

1) Pannelli luminosi e proiezioni (art.14 D.Leg.tivo 507/93)
-tariffa base per ogni metro quadrato e per anno solare = L.64.000
per la pubblicità di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella precedentemente indicata.
Se effettuata per conto proprio dall'impresa, l'imposta è ridotta.

2) Proiezioni e/o diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche:
-tariffa base per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. Se tale pubblicità è di durata superiore ai 30 giorni, dopo tale periodo la tariffa giornaliera è ridotta alla meta = L. 4.000

Pubblicità varia:

1) Con striscioni o altri mezzi similari che attraver-

sano strade o piazze:
-tariffa base per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione = L.16.000

2) Con aereomobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni o lancio di oggetti o manifestini:
-tariffa base per ogni giorno o frazione indipendentemente dai soggetti pubblicizzati = L.96.000

2) Con palloni frenati e simili:
-tariffa base per ogni giorno o frazione = L.48.000

4) Con distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari:
-tariffa base per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito= L. 4.000

5) Con apparecchi amplificatori e simili:
-tariffa base per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione = L.12.000

Diritto sulle pubbliche affissioni:
-diritto base per ciascun foglio fino a cm.70x100:
a) per i primi dieci giorni = L. 2.000
b) per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione = L. 600

-affissioni di urgenza, notturne e festive:
per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere e entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di = L. 50.000 per ciascuna commissione;

Allegato al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni (art. 13)

PUBBLICITA' SONORA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI

CLASSE COMUNI	Per ciascun punto fisso e per ciascun giorno o frazione CATEGORIA	
	NORMALE	SPECIALE
5^	L.12.000	-

Allegato al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. (dlt 11).

Pubblicità effettuata con viecoli di proprietà dell'impresa.

CATEGORIA	PORTATA		ALTRI
	Sup. 3.000 Kg	Inf. 3.000 Kg	
Autoveicoli	144.000	96.000	-
Motoveicoli e altri non ricompresi nella preced. categoria	-	-	48.000
Veicoli circolanti con rimorchio	288.000	192.000	96.000

Allegato al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. (art. 12)

PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONE VOLANTINI E ALTRO MATERIALE - PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI

Classe Comuni	Per ciascuna persona impieg. per ogni giorno o frazione.
5^	4.000

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

A) Per conto terzi (per mq. di superficie)

classe comuni	DURATA NON SUPERIORE A TRE MESI						ANNUALE	
	fino ad 1 mese		fino a 2 mesi		fino a 3 mesi			
	CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA			
	normale	speciale	normale	speciale	normale	speciale	norm.	spec.
5^	6.400	-	12.800	-	19.200	-	64.000	-

B) Per conto proprio.

classe comuni	DURATA NON SUPERIORE A TRE MESI						ANNUALE	
	fino ad 1 mese		fino a 2 mesi		fino a 3 mesi			
	CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA			
	normale	speciale	normale	speciale	normale	speciale	norm.	spec.
5^	3.200	-	6.400	-	9.100	-	32.000	-

Allegato al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. (art. 19)

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffa base per ciascun foglio 70 x 100

-Per i primi 10 giorni o frazioni L. 2.000

-Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione L. 600

-Tabella per durata da 1 a 30 giorni

da 1 giorno a 10 giorni	da 11 giorni a 15 giorni	da 16 giorni a 20 giorni	da 21 giorni a 25 giorni	da 26 giorni a 30 giorni
2.000	2.600	3.200	3.800	4.400

MAGGIORAZIONI:

-per commissioni inferiori a 50 fogli 50%
-per formati da 8 a 12 fogli 50%
-per formati oltre i 12 fogli 100%